



REPUBBLICA ITALIANA
CITTA' DI MAZARA DEL VALLO

ORDINANZA DEL SINDACO N. 56 DEL 23/06/2018

Oggetto: Reitera Ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 50 e 54 TUEL e ex art. 191 D. Lgs 152 del 2006 e s.m.i. n. 49 del 09/06/2018

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 49 del 09/06/2018 emessa ai sensi degli artt. 50 e 54 del TUEL e art. 191 del Codice dell'Ambiente, che si intende integralmente riportata e trascritta;

VISTA la nota del Comune di Mazara del Vallo n. 50097 del 13/06/2018, che si intende integralmente riportata e trascritta, con la quale chiede agli Organi competenti l'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti presenti nel sito di stoccaggio provvisorio individuato con l'Ordinanza Sindacale sopra riportata;

VISTA la nota del Comune di Mazara del Vallo n. 50823 del 18/06/2018, che si intende integralmente riportata e trascritta, con la quale si espone il pericolo igienico-sanitario nel territorio di Mazara del Vallo a causa delle difficoltà di conferimento presso la discarica di Trapani che ha determinato la giacenza a terra di circa 120 tonnellate di rifiuti, e nel contempo si chiede agli Organi competenti l'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti presenti nel sito di stoccaggio provvisorio individuato con l'Ordinanza Sindacale sopra riportata;

VISTA la pec assunta al protocollo n. 51931 del 21/06/2018 del Dipartimento Acque e Rifiuti con la quale è stata trasmesso il DDG 610 del 20/06/2018 con il quale si autorizza straordinariamente i Comuni di Mazara del Vallo e di Porto Empedocle allo smaltimento dei rifiuti presso l'impianto D'Angelo Vincenzo s.r.l. e EcoAmbiente Italia s.r.l.;

VISTA la pec di EcoAmbiente Italia s.r.l. assunta al nostro prot. 51932 del 21/06/2018 con la quale la stessa comunica l'impossibilità ad accettare i rifiuti provenienti da Mazara del Vallo e Porto Empedocle stante che nel DDG 610 del 20/06/2018 non sono stati individuati gli impianti di smaltimento finale degli stessi rifiuti;

VISTO il DDG n. 614 del 21/06/2018 con il quale si annulla il DDG 610 del 20/06/2018 e si autorizza in via straordinaria il Comune di Mazara del Vallo allo smaltimento di 800 tonnellate di rifiuti presso l'impianto di Bellolampo (PA) e gestito dalla Eco Ambiente Italia s.r.l.;

1

PRESO ATTO che nello stesso Decreto 614 del 21/06/2018 è prevista la comunicazione da parte dei Comuni di Mazara del vallo e Porto Empedocle il piano di smaltimento;

VERIFICATO con il gestore della discarica di Bellolampo e con le ditte che effettuano la raccolta che è possibile smaltire fino a 80 tonnellate al giorno di rifiuti mazaresi e che pertanto si necessita di 10 giorni per smaltire le 800 tonnellate autorizzate;

ATTESO che potrebbe essere conducente, se l'utilizzo porta vantaggi certi per ottimizzare e velocizzare lo smaltimento dei rifiuti presenti nel territorio mazarese, attivare la trasferta dei rifiuti presso un impianto autorizzato;

Questo Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo ex art. 54 del D.L.vo 267/2000, avvalendosi dei poteri conferitegli dalla superiore normativa, con la presente;

DIFFIDA

chiunque dal porre in essere atti e/o comportamenti lesivi della presente ordinanza;

ORDINA

- per i motivi espressi in premessa di reiterare gli effetti dell'Ordinanza Sindacale n. 49 del 09/06/2018 fino al 05/07/2018;
- agli Uffici competenti l'attuazione di quanto necessario al fine di procedere nel più breve tempo possibile allo smaltimento delle 800 tonnellate di rifiuti autorizzate in via straordinaria con DDG 614 del 21/06/2018;

DISPONE

Agli uffici comunali competenti di predisporre gli atti consequenziali in ottemperanza alla presente ordinanza secondo le vigenti disposizioni;

che i rapporti contrattuali e i conseguenti adempimenti vengano stabiliti in modo che le prestazioni del servizio pubblico e i relativi corrispettivi siano chiaramente definiti con criteri di certezza e di predeterminabilità, adeguandosi ai principi di contabilità e finanza pubblica anche in considerazione della provvista finanziaria per la copertura del costo del servizio costituita dalla TARI;

Che la presente ordinanza sia eseguita immediatamente;

Che il Comando di Polizia Municipale provveda alla vigilanza, controllo ed esecuzione della predetta ordinanza;

Che il Responsabile del II° SETTORE comunale provveda alla notifica della presente ordinanza:

- alla SRR "Trapani Provincia Sud S.p.A.";
- Al Presidente della Regione;
- Al Dipartimento delle acque e dei rifiuti;

Alla trasmissione della stessa entro 3 giorni dall' emissione:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Al Ministro dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Al Ministro della salute;



- Al Ministro dello Sviluppo economico;
- Al Presidente della Regione;
- Al Dipartimento delle acque e dei rifiuti;
- Al Commissario dell' ex Provincia Regionale di Trapani;
- Al Prefetto;
- Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala;
- Al Questore di Trapani;
- Al Comando di Polizia Municipale di Mazara del Vallo;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani;
- All' ASP di Trapani;

Che la predetta ordinanza venga pubblicata all' albo pretorio del comune di Mazara del Vallo per 15 giorni consecutivi;

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente (Palermo), entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica, nei 12 giorni dalla notifica.

Dalla Residenza Municipale 23/06/2018

Il Sindaco
On. Nicolò Cristaldi

